

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1926/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1927/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1928/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1013/91 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 60 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento danese 5
- Regolamento (CEE) n. 1929/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1689/91 e che porta a 50 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese 6
- * Regolamento (CEE) n. 1930/91 della Commissione, del 28 giugno 1991, recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1569/77 e (CEE) n. 1570/77 in ordine alle condizioni di acquisto dei cereali da parte degli organismi di intervento portoghesi 7
- * Regolamento (CEE) n. 1931/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/69 relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali 9
- * Regolamento (CEE) n. 1932/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1514/91 11
- * Regolamento (CEE) n. 1933/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1512/91 13

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1934/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto	16
Regolamento (CEE) n. 1935/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina	18
Regolamento (CEE) n. 1936/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto	20
Regolamento (CEE) n. 1937/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia	22
Regolamento (CEE) n. 1938/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	24
Regolamento (CEE) n. 1939/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	26
* Regolamento (CEE) n. 1940/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3827/90 recante misure transitorie per la designazione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)	28
Regolamento (CEE) n. 1941/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	29
Regolamento (CEE) n. 1942/91 della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/310/CEE :

- * Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria ...** 34

91/311/CEE :

- * Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria** 36

Rettifiche

- * Rettifica della direttiva 91/249/CEE della Commissione, del 19 aprile 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 124 del 18.5.1991)** 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1926/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione⁽⁵⁾, e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° luglio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	127,75 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0712 90 19	127,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	160,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	160,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	151,45
1001 90 99	151,45
1002 00 00	134,35 ⁽⁶⁾
1003 00 10	134,35
1003 00 90	134,35
1004 00 10	113,81
1004 00 90	113,81
1005 10 90	127,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	127,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	135,81 ⁽⁴⁾
1008 10 00	27,39
1008 20 00	111,45 ⁽⁴⁾
1008 30 00	19,01 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	19,01
1101 00 00	225,03 ⁽⁸⁾
1102 10 00	200,31 ⁽⁸⁾
1103 11 10	261,37 ⁽⁸⁾
1103 11 90	243,03 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1927/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° luglio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0,31
0712 90 19	0	0	0	0,31
1001 10 10	0	0	0	2,81
1001 10 90	0	0	0	2,81
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,31
1005 90 00	0	0	0	0,31
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1928/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1013/91 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 60 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁴⁾,considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CEE) n. 1013/91 della Commissione ⁽⁵⁾,modificato dal regolamento (CEE) n. 1362/91 ⁽⁶⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1013/91 è modificato come segue:

« 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 luglio 1991. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1991, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1689/91 e che porta a 50 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1689/91 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 20 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese ;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 50 000 t il quantitativo di orzo posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento danese, e fissare l'ultima gara parziale ad una data ulteriore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1689/91 è modificato come segue :

1. All'articolo 1 i termini « di 20 000 t » sono sostituiti dai termini « di 50 000 t ».
2. L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue :
« 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 luglio 1991 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 156 del 20. 6. 1991, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1930/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1991

recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1569/77 e (CEE) n. 1570/77 in ordine alle condizioni di acquisto dei cereali da parte degli organismi di intervento portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/90⁽⁵⁾, prevede che gli acquisti di intervento vertano su un quantitativo minimo di 80 t nel caso del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del sorgo;

considerando che, a norma del regime di intervento applicabile in Portogallo fino al 31 dicembre 1990, gli acquisti di intervento venivano effettuati senza applicare detto limite minimo; che il governo portoghese sta attualmente incoraggiando una migliore organizzazione del settore cerealicolo a livello della produzione; che il passaggio dal regime nazionale al regime derivante dall'applicazione dell'organizzazione comune di mercato può creare difficoltà, in particolare ai piccoli produttori portoghesi; che per permettere a questi produttori di effettuare miglioramenti strutturali occorre adottare disposizioni che consentano un adeguamento progressivo alla normativa comunitaria;

considerando che, per quanto riguarda le caratteristiche minime, è opportuno che il passaggio dalle disposizioni nazionali portoghesi applicate nella prima tappa a quelle contemplate dall'organizzazione comune di mercato avvenga in modo progressivo, tale da permettere i necessari processi di riconversione; che l'applicazione immediata del regime comunitario rischierebbe di far escludere dall'intervento ingenti quantitativi; che questo creerebbe quindi difficoltà considerevoli ai produttori portoghesi e

vanificherebbe, almeno in parte, gli obiettivi perseguiti dall'atto di adesione;

considerando che, ai fini della fissazione di caratteristiche minime diverse da quelle applicabili nel resto della Comunità, occorre stabilire una tabella di detrazioni specifiche diversa da quella contemplata dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2258/87⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 prevede, in via transitoria, la possibilità di acquistare all'intervento la triticale in Portogallo; che è pertanto necessario stabilire le condizioni di acquisto di tale cereale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al disposto dell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1569/77, in Portogallo possono essere offerte all'intervento partite omogenee di frumento tenero, di segala, di triticale, di orzo, di granturco e di sorgo per un quantitativo minimo di:

- 15 t per il periodo compreso tra il 1° luglio 1991 fino al termine della campagna di commercializzazione 1991/1992,
- 30 t nel corso della campagna di commercializzazione 1992/1993, e
- 45 t nel corso della campagna di commercializzazione 1993/1994.

2. In deroga al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77, paragrafo 2, il Portogallo è autorizzato ad ammettere all'intervento:

- le partite di cereali diversi dal sorgo e dal granturco raccolti in Portogallo, contenenti una percentuale di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta non superiore al:
 - 16 % nel 1991/1992,
 - 14 % nel 1992/1993;

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 11.

- le partite di frumento tenero, frumento duro e orzo raccolte in Portogallo, con un peso specifico minimo di:

Tipo	Campagna 1991/1992	Campagna 1992/1993
Frumento duro	74 kg/hl	76 kg/hl
Frumento tenero	68 kg/hl	70 kg/hl
Orzo	58 kg/hl	60 kg/hl

- le partite di frumento duro raccolte in Portogallo contenenti una percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente, del 50 % limitatamente alla campagna 1991/1992 e del 45 % per la campagna 1992/1993.

Articolo 2

Per l'accettazione all'intervento le partite di triticale si considerano di qualità sana, leale e mercantile se possiedono il colore tipico di questo cereale, se sono esenti da odori, predatori vivi (inclusi gli acari) in tutti gli stadi del loro sviluppo e se rispondono ai criteri minimi di qualità stabiliti per l'accettazione della segala all'intervento in Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1570/77, si applicano le seguenti disposizioni:

1. per il frumento duro di peso specifico inferiore a 77 kg/hl, al prezzo d'acquisto all'intervento si applica una detrazione del 2 %;
2. per il frumento tenero di peso specifico inferiore a 72 kg/hl, si applica la detrazione di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1570/77;
3. per l'orzo di peso specifico inferiore a 63 kg/hl, ai prezzi d'acquisto all'intervento si applicano le seguenti detrazioni:
 - da 63 kg/hl fino a 60 kg/hl: 1 %,
 - meno di 60 kg/hl: 3 %.

Articolo 4

All'atto dell'acquisto di una partita di triticale, l'organismo di intervento portoghese adatta il prezzo d'acquisto di intervento applicando le detrazioni previste per la segala dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1570/77.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/69 relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87⁽⁶⁾, specifica i principali fattori da tenere presenti in sede di fissazione delle restituzioni per alimenti composti a base di cereali per gli animali;

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1913/69 specifica i fattori per l'adeguamento della restituzione prefissata all'esportazione; che è opportuno emendare detto allegato in modo che i coefficienti rispecchino in modo più appropriato il tenore in prodotti cerealicoli dei vari mangimi composti;

considerando che è necessario, nell'interesse degli operatori, che l'applicazione di tale emendamento possa essere differita per le restituzioni fissate in anticipo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/90⁽⁸⁾, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata basata sulla nomenclatura del sistema armonizzato, da utilizzare sia ai fini della tariffa doganale comune sia a quelli delle statistiche del commercio estero della Comunità; che i riferimenti

alle merci, alle designazioni ed alla tariffa che figurano nel regolamento (CEE) n. 1913/69 devono essere resi conformi a quelli della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/69 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'esportatore dichiara agli organi competenti la composizione completa dell'alimento composto a base di cereali precisando, per numero di codice della nomenclatura combinata, la percentuale di ogni tipo di prodotto incorporato. »

2. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« 3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere suddivisi:

— per i titoli d'importazione, distinguendo gli alimenti composti a base di cereali che rientrano in differenti numeri di codice della nomenclatura combinata,

— per i titoli d'esportazione, distinguendo gli alimenti composti a base di cereali secondo il tenore in prodotti cerealicoli, tenendo conto della scala di valori che figura nella parte della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento che fissa le restituzioni per il mese in corso. »

3. L'allegato è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I coefficienti previsti dall'allegato non si applicano alle restituzioni fissate in anticipo anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Da utilizzare per la modifica della restituzione prefissata all'esportazione

Tenore in prodotti cerealicoli (1), in peso	Coefficiente
(1)	(2)
Inferiore o uguale al 5 %	0
Superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	0,05
Superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	0,1
Superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,2
Superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	0,3
Superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	0,4
Superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	0,5
Superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	0,6
Superiore al 70 %	0,7

(1) Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nei numeri di codice 0709 90 60 e 0712 90 19, nel capitolo 10 e nei numeri di codice 1101, 1102, 1103 e 1104 (escluso il numero di codice 1104 30) della nomenclatura combinata.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1932/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1514/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CEE) n. 1514/91 della Commissione⁽³⁾;considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CEE) n. 1514/91 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 17 giugno 1991 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 5. 6. 1991, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ECU per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
UNITED KINGDOM	Topside Silverside Rump Thick flank Pony Pony parts Clod and sticking Forerib Shin/shank Brisket Forequarter flank Thin flank Striploin flankedge	3 159 3 205 2 130 2 045 2 143 692 1 830 970 970 692 692 692 692 277

REGOLAMENTO (CEE) N. 1933/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1512/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento dell'Unione Sovietica, è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità al regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁶⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1786/91⁽⁸⁾; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1512/91 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa 50 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° maggio 1991;
2. Tali carni devono essere importate in Unione Sovietica.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹⁰⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 17.⁽⁹⁾ GU n. L 141 del 5. 6. 1991, pag. 21.⁽¹⁰⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Le offerte sono valide solo se:

- riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t;
- vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo indicato nell'offerta;

6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telex alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex 220 37 b Agrec).

7. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6

8. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 luglio 1991.

9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 il termine di presa in consegna ivi definito è portato a tre mesi.

2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 300 ECU/100 kg di carni con osso;

Articolo 4

Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

- Sin restitución [Reglamento (CEE) n° 1933/91];
- Uden restitution [Forordning (EØF) nr. 1933/91];
- Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 1933/91];
- χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1933/91];
- Without refund [Regulation (EEC) No 1933/91];
- Sans restitution [Règlement (CEE) n° 1933/91];
- Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 1933/91];
- Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 1933/91];
- Sem restituição [Regulamento (CEE) n° 1933/91];

Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, «Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento», sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

- 94. Regolamento (CEE) n. 1933/91; della Commissione, del 2 luglio 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi di intervento e destinate ad essere esportate verso l'Unione Sovietica^(*).

(*) GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 13.»

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1512/91 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Deutschland	— Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C — Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C	25 000 25 000	485 485

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Adresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção

DEUTSCHLAND : Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (069) 1 56 4772/3
Telex : 04 11 56
Telefax : (69) 156 4791.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1934/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 ⁽⁵⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importi da dedurre
1006 10 21	78,39
1006 10 23	71,87
1006 10 25	71,87
1006 10 27	71,87
1006 10 92	78,39
1006 10 94	71,87
1006 10 96	71,87
1006 10 98	71,87
1006 20 11	97,98
1006 20 13	89,83
1006 20 15	89,83
1006 20 17	89,83
1006 20 92	97,98
1006 20 94	89,83
1006 20 96	89,83
1006 20 98	89,83
1006 30 21	124,95
1006 30 23	143,84
1006 30 25	143,84
1006 30 27	143,84
1006 30 42	124,95
1006 30 44	143,84
1006 30 46	143,84
1006 30 48	143,84
1006 30 61	133,08
1006 30 63	154,20
1006 30 65	154,20
1006 30 67	154,20
1006 30 92	133,08
1006 30 94	154,20
1006 30 96	154,20
1006 30 98	154,20
1006 40 00	36,58

REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1058/88 l'elemento mobile del prelievo, calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽³⁾, subisce una riduzione pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione del suo importo; che tale riduzione si applica ai prodotti di cui ai codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 nei limiti di un massimale di 550 000 t annue, all'atto dell'importazione dei prodotti in esame originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo che applichi all'esportazione di detti prodotti una tassa speciale di importo

pari alla riduzione dell'elemento mobile del prelievo e che comprovi in maniera soddisfacente l'avvenuto pagamento della tassa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 84/89⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, dal quale è ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione di crusche, staccature ed altri residui originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo in possesso dei requisiti ivi previsti figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87.⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 13.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

(ECU/t)

Codice NC	Importo
2302 30 10	25,83
2302 30 90	55,34
2302 40 10	25,83
2302 40 90	55,34

REGOLAMENTO (CEE) N. 1936/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽³⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili

dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dei mesi di aprile, maggio e giugno 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importo
2302 10 10	38,74
2302 10 90	83,01
2302 20 10	38,74
2302 20 90	83,01
2302 30 10	38,74
2302 30 90	83,01
2302 40 10	38,74
2302 40 90	83,01

REGOLAMENTO (CEE) N. 1937/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria⁽²⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco⁽³⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n.

1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 30 e 2302 40 dei mesi di aprile, maggio e giugno 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

(ECU/t)

Codice NC	Importo
2302 30 10	38,74
2302 30 90	83,01
2302 40 10	38,74
2302 40 90	83,01

REGOLAMENTO (CEE) N. 1938/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1925/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° luglio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 2. 7. 1991, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	34,89 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,89 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,89 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,89 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,38
1701 99 10	39,38
1701 99 90	39,38 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1939/91 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1991
che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1852/91 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1852/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1852/91 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3938	—
1702 20 90	0,3938	—
1702 30 10	—	49,88
1702 40 10	—	49,88
1702 60 10	—	49,88
1702 60 90	0,3938	—
1702 90 30	—	49,88
1702 90 60	0,3938	—
1702 90 71	0,3938	—
1702 90 90	0,3938	—
2106 90 30	—	49,88
2106 90 59	0,3938	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1940/91 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1991
che modifica il regolamento (CEE) n. 3827/90 recante misure transitorie per la
designazione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, entrano in vigore, in Portogallo, all'inizio della seconda tappa dell'adesione, le disposizioni particolari applicabili ai vini di qualità prodotti in regioni determinate previste dal regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, nonché le norme generali per la designazione e la presentazione di tali vini previste dal regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3886/89 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3827/90 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/91 ⁽⁶⁾, prevede all'articolo 1 una deroga all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89, secondo cui il titolare di un marchio notorio registrato per un vino o un mosto, d'uva, in cui figurino termini identici al nome di una regione determinata dal Portogallo per la denominazione di un v.q.p.r.d. anteriormente al 1° gennaio 1991, può continuare ad usare tale marchio se è identico al nome proprio del titolare del marchio; che, a norma del secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3827/90, tale deroga si applica fino al 30 giugno 1991;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

considerando che, per evitare interruzioni nelle correnti di scambio ormai consolidate e in attesa dell'adeguamento della normativa comunitaria in materia di designazione della regione determinata, nonché di utilizzazione dei marchi contenenti termini identici alle designazioni geografiche, è opportuno prorogare di 1 mese la deroga di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3827/90, la data « 30 giugno 1991 » di cui al secondo comma è sostituita da « 31 luglio 1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1941/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1886/91 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1890/91⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° luglio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1886/91 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 88.

⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 103.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
1103 21 00	271,19	277,23
1104 19 10	271,19	277,23
1104 29 11	200,38	203,40
1104 29 31	241,06	244,08
1104 29 91	153,67	156,69
1104 30 10	113,00	119,04
1107 10 11	268,17	279,05
1107 10 19	200,38	211,26
1108 11 00	331,45	352,00
1109 00 00	602,64	783,98
2302 10 10	57,30	63,30
2302 10 90	122,79	128,79
2302 20 10	57,30	63,30
2302 20 90	122,79	128,79
2302 30 10	57,30	63,30
2302 30 90	122,79	128,79
2302 40 10	57,30	63,30
2302 40 90	122,79	128,79

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1942/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1991

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 10 giugno 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 10

giugno 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 10 giugno 1991, l'importo del premio è fissato a 88,829 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 10 giugno 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 giugno 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 luglio 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (1)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	41,750	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	88,829	0
0204 21 00	88,829	0
0204 50 11		0
0204 22 10	62,180	
0204 22 30	97,712	
0204 22 50	115,478	
0204 22 90	115,478	
0204 23 00	161,669	
0204 30 00	66,622	
0204 41 00	66,622	
0204 42 10	46,635	
0204 42 30	73,284	
0204 42 50	86,609	
0204 42 90	86,609	
0204 43 00	121,252	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	115,478	
0210 90 19	161,669	
1602 90 71 :		
— non disossate	115,478	
— disossate	161,669	

(1) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1991

relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria supplementare a medio termine all'Ungheria

(91/310/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che l'Ungheria ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che dette riforme sono già in corso di attuazione col sostegno finanziario della Comunità e sono atte a rafforzare la fiducia reciproca e ad avvicinare l'Ungheria alla Comunità;

considerando che l'Ungheria e la Comunità hanno avviato negoziati per concludere accordi europei che istituiscono una relazione di associazione;

considerando che con la decisione 90/83/CEE⁽³⁾ il Consiglio ha concesso all'Ungheria un prestito a medio termine di importo massimo pari a 870 milioni di ecu per consentirle di sormontare le difficoltà dovute all'aggiustamento strutturale della sua economia;

considerando che, tuttavia, a seguito dei mutamenti del contesto internazionale l'Ungheria, al pari di altri paesi dell'Europa centrale ed orientale, deve affrontare ulteriori

contraccolpi di origine esterna che possono compromettere la sua stabilità finanziaria e provocare un grave deterioramento della sua bilancia dei pagamenti;

considerando che le autorità ungheresi hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei 24 paesi industrializzati e alla Comunità; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI, dalla banca mondiale e da prestatori pubblici su base bilaterale, nel 1991 restano da finanziare circa 360 milioni di ecu per evitare un'ulteriore erosione delle riserve del paese ed un'ulteriore compressione delle sue importazioni, fenomeni che pregiudicherebbero gravemente il raggiungimento degli obiettivi di politica economica che il governo ungherese si prefigge di raggiungere con le sue riforme;

considerando che la Commissione, in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi industrializzati, ha invitato questi ultimi ed altri paesi terzi a fornire all'Ungheria un'assistenza finanziaria a medio termine per sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare le sue riserve;

considerando che la questione dei rischi associati alle garanzie concesse dal bilancio comunitario sarà esaminata nel contesto del rinnovo dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio, nel 1992;

considerando che il prestito della Comunità dovrà essere gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 13. 4. 1991, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 7.

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Ungheria un prestito a medio termine di un importo massimo di 180 milioni di ecu in conto capitale, avente una durata massima di sette anni, al fine di sostenere la sua bilancia dei pagamenti e rafforzare le sue riserve.
2. A tal fine la Commissione è abilitata ad assumere prestiti, a nome della Comunità, per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione dell'Ungheria mediante la concessione di un prestito.
3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta concertazione con il comitato monetario e in maniera coerente con qualsiasi accordo concluso tra il FMI e l'Ungheria.

Articolo 2

1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità ungheresi, sentito il comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e con gli accordi conclusi con il gruppo dei 24.
2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il gruppo dei 24 e il FMI, che la politica economica dell'Ungheria sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato vengano osservate.

Articolo 3

1. Con riserva dell'articolo 2, paragrafo 2, il prestito è messo a disposizione dell'Ungheria in due rate. La prima è svincolata non appena concluso un « Extended Arrangement » tra l'Ungheria e il FMI e la seconda dopo un periodo non inferiore a due trimestri.

2. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Ungheria.

Articolo 4

1. Le operazioni connesse all'assunzione ed all'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazioni di scadenza, né rischi di cambio di tasso d'interesse né altri rischi commerciali.
2. A richiesta dell'Ungheria, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere fra le condizioni del prestito una clausola che preveda il rimborso anticipato e le modalità del suo esercizio.
3. A richiesta dell'Ungheria e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Il rifinanziamento o la revisione sono effettuati alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano alcun prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese connesse sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ungheria.
5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1991

relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria

(91/311/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che la Bulgaria ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che dette riforme sono già in corso di attuazione e il sostegno finanziario della Comunità rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà la Bulgaria alla Comunità;

considerando che a seguito dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale l'economia bulgara sta attraversando una fase di profonda recessione e deve affrontare difficoltà di origine esterna che possono comportare un rilevante deterioramento della sua bilancia dei pagamenti e compromettere la situazione già precaria delle sue riserve; che l'onere particolarmente elevato del suo debito estero rende la Bulgaria più esposta alle predette difficoltà di origine esterna;

considerando che le autorità bulgare hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei 24 paesi industrializzati e alla Comunità; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, nel 1991 restano da finanziare circa 580 milioni di ecu per evitare un'ulteriore erosione delle riserve valutarie della Bulgaria ed un'ulteriore compressione delle importazioni, fenomeni che pregiudicherebbero gravemente il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo bulgaro si prefigge di raggiungere con le sue riforme;

considerando che il successo delle riforme in atto in Bulgaria è strettamente collegato alla soluzione dei gravi problemi di indebitamento cui si trova confrontato il paese e che è opportuno subordinare la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a questo paese all'adozione da parte del Club di Parigi di un accordo che stabilisca un nuovo calendario per il rimborso del debito pubblico della Bulgaria, nonché un accordo fra le banche commerciali creditrici inteso a dilazionare il pagamento degli interessi sul debito;

considerando che la Commissione, in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi indu-

ustrializzati, ha invitato questi ultimi ed altri paesi terzi a fornire alla Bulgaria un'assistenza finanziaria a medio termine;

considerando che il prestito a medio termine concesso dalla Comunità alla Bulgaria è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare le sue riserve;

considerando che la questione dei rischi associati alle garanzie concesse dal bilancio comunitario sarà esaminata nel contesto del rinnovo dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancia, nel 1992;

considerando che il prestito della Comunità dovrà essere gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Bulgaria un prestito a medio termine di un importo massimo di 290 milioni di ecu in conto capitale, avente una durata massima non superiore a sette anni, al fine di sostenere la sua bilancia dei pagamenti e di rafforzare le sue riserve.
2. A tal fine la Commissione è abilitata ad assumere prestiti, a nome della Comunità, per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione della Bulgaria mediante la concessione di un prestito alla medesima.
3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione in stretta concertazione col comitato monetario e in maniera coerente con qualsiasi accordo concluso tra il FMI e la Bulgaria.

Articolo 2

1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità bulgare, sentito il comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e con gli accordi conclusi dal gruppo dei 24.

⁽¹⁾ GU n. C 96 del 12. 4. 1991, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il Gruppo dei 24 e il FMI, che la politica economica della Bulgaria sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato vengano osservate.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Bulgaria in due quote. La prima quota è svincolata non appena:

- sarà concluso tra la Bulgaria e il FMI un accordo «stand-by»;
- sarà concluso un accordo relativo al nuovo calendario di rimborso del debito ufficiale tra la Bulgaria e i paesi del Club di Parigi, suoi creditori;
- sarà conclusa tra la Bulgaria e le banche commerciali sue creditrici una dilazione dei pagamenti relativi al servizio del debito commerciale e saranno compiuti progressi per la conclusione di un accordo relativo al nuovo calendario di rimborso a lungo termine del debito.

2. Con riserva dell'articolo 2, paragrafo 2, la seconda quota del prestito è svincolata dopo un periodo non inferiore a due trimestri.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Bulgaria.

Articolo 4

1. Le operazioni connesse all'assunzione e all'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazione di scadenze, né rischi di cambio o di tasso di interesse né altri rischi commerciali.

2. A richiesta della Bulgaria, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere fra le condizioni del

prestito una clausola che preveda la facoltà di rimborso anticipato e le modalità del suo esercizio.

3. A richiesta della Bulgaria e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Il rifinanziamento o la revisione sono effettuati alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano alcun prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Tutte le spese connesse sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Bulgaria.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 91/249/CEE della Commissione, del 19 aprile 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 124 del 18 maggio 1991)

Pagina 44, allegato, numero E 672 « 1. Vitamine A », colonna « Specie animale e categoria di animali »:

— *anziché*: « Vitelli da ingrasso »,

leggi: « Bovini da ingrasso »,

— *anziché*: « Bovini da ingrasso »,

leggi: « Vitelli da ingrasso ».
